



COMUNE DI BADIA POLESINE

COPIA CONFORME

DECRETO SINDACALE N. 10 del 30-06-2025

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 16 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021, PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI.

Visti:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Atteso che il CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 ha introdotto la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, sostitutivi dell'Area delle Posizioni Organizzative prevedendo, all'art 19 comma 1, che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL;

Visti gli artt. 25 e 33 del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente, che prevedono la competenza del Sindaco all'individuazione dei Responsabili di Settore e alla loro nomina;

Visto nello specifico l'art. 25 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune, in base al quale le funzioni di Responsabile di Settore sono attribuite dal Sindaco a dipendenti inquadrati in cat. D, individuati in base al criterio di competenza professionale e tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza;

Richiamato il precedente decreto sindacale n. 6 del 30/04/2024 con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 16 seguenti del CCNL comparto Funzioni Locali 2019-2021 del 16/11/2022, all'arch. Ivan Stocchi, Specialista in Attività Tecniche dell'Area dei Funzionari e delle Elevata Qualificazione, l'incarico di elevata qualificazione per il Settore Lavori Pubblici del Comune di Badia Polesine, attribuendogli le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 fino

al 30/06/2025;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 57 del 26/04/2024 con la quale, dando atto che, in applicazione degli artt. 16 e ss. del nuovo CCNL Funzioni Locali stipulato in data 16/11/2022, agli incarichi di posizione organizzativa conferiti nell'Ente corrispondono gli incarichi di Elevata Qualificazione, sono stati modificati i criteri di pesatura per la graduazione delle posizioni organizzative e contestualmente stabiliti i nuovi limiti dei valori della retribuzione di posizione dei Responsabili di Settore, articolati in n. 10 fasce economiche con l'attribuzione del compenso in base al punteggio di pesatura di ogni settore;
- n. 58 del 26/04/2024 con la quale è stata adeguata, con decorrenza 01/05/2024, la nuova pesatura degli incarichi di Elevata Qualificazione dell'Ente e dalla quale risulta assegnato al Settore Lavori Pubblici un punteggio corrispondente ad un importo pari ad € 12.000,00;

Considerato che l'arch. Ivan Stocchi, Specialista in Attività Tecniche dell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, possiede le capacità gestionali necessarie per reggere la struttura cui preporlo in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, essendo dotato di adeguata competenza, capacità ed esperienza professionale, maturata nel corso degli anni nell'ambito dell'attività amministrativa comunale, come accertato dal curriculum vitae dell'interessato;

Ritenuto pertanto di confermare, a seguito della modifica dell'articolazione degli uffici e dei servizi disposta con delibera di G.C. n. 53 del 12/04/2024 e della nuova pesatura degli incarichi, ai sensi dell'art. 16 e seguenti del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 del 16.11.2022, all'arch. Ivan Stocchi, Specialista in Attività Tecniche dell'Area dei Funzionari e delle Elevata Qualificazione, l'incarico di elevata qualificazione per il Settore Lavori Pubblici che comprende gli uffici legati ai Servizi Lavori Pubblici e manutenzioni, viabilità, immobili comunali, Progettazione, Autorizzazioni paesaggistiche, Informatica, Sport e impianti sportivi del Comune di Badia Polesine fino al 30 giugno 2026;

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;
- gli artt. 25 e 34 del Regolamento uffici e servizi;
- il CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019-2021 del 16/11/2022;

DECRETA

1. per le ragioni esposte in narrativa, di confermare, a seguito della modifica dei criteri di pesatura per la graduazione delle elevate qualificazioni e dei nuovi limiti dei valori della retribuzione di posizione, per le motivazioni di cui in premessa e che qui sono integralmente riportate ai sensi dell'art. 16 e seguenti del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 del 16.11.2022, all'arch. Ivan Stocchi, Specialista in Attività Tecniche dell'Area dei Funzionari e delle Elevata Qualificazione, l'incarico di elevata qualificazione per il **Settore Lavori Pubblici** del Comune di Badia Polesine, attribuendogli le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
2. di confermare che:
 - le funzioni di cui al precedente punto 1) sono conferite con riguardo ai seguenti uffici del **Settore Lavori Pubblici** che comprende gli uffici legati ai Servizi Lavori Pubblici e manutenzioni, viabilità, immobili comunali, Progettazione, Autorizzazioni paesaggistiche, Informatica, Sport e impianti sportivi;
 - le attribuzioni delle funzioni di cui ai punti precedenti, in conformità al nuovo sistema di pesatura degli incarichi di Elevata Qualificazione, decorrono **dal 01/07/2025 sino al 30/06/2026**;
 - che incaricato della sostituzione dello stesso, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è l'Elevata Qualificazione assegnato al Settore Urbanistica e Ambiente;

- di attribuire all'incaricato, come da ultimo stabilito dalla delibera di G.C. n. 58 del 26/04/2024 l'indennità di posizione quantificata in € **12.000,00** in ragione d'anno;

3. di dare atto che all'interessato sarà attribuita, oltre alla retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato, ai sensi dell'art 17, co. 4 e 19 co. 4 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.

Il presente atto è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Badia Polesine per 15 giorni, trasmesso all'interessato e inviato all'Ufficio Personale Stato Giuridico e Stato Economico, oltre che inserito nel fascicolo personale del dipendente.

Comune di Badia Polesine,
30-06-2025

Il Sindaco
F.to Giovanni Rossi

DECRETO SINDACALE N. 10 del 30-06-2025

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 16 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021, PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente decreto è all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale

Comune di BADIA POLESINE
li 11-07-2025

L' INCARICATO
Duzzi Elisabetta

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013.

Il sottoscritto STOCCHI IVAN, in riferimento all'incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'articolo 16 del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022, per il Settore LAVORI PUBBLICI conferito con decreto n. 10 del 30.06.2025;

Visto il D. Lgs. 8.4.2013, n. 39, contenente "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Considerato che tale normativa non consente il conferimento degli incarichi previsti dal citato decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

Viste le disposizioni di cui al:

- Capo II "Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione", e in particolare l'art. 3;
- Capo III "Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni", e in particolare l'art. 4;
- Capo IV "Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico";

Visti:

- il Capo V del D. Lgs. 39/2013 "Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale";
- il Capo VI "Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico";
- il Capo VII "Vigilanza e sanzioni";
- l'art. 17 "Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto";
- l'art. 19 "Decadenza in caso di incompatibilità";
- l'art. 20 "Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità", a norma del quale, all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto, dichiarazione che costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico; nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto;

Dato atto che la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al citato decreto per un periodo di 5 anni;

DICHIARA

che non sussiste nei propri confronti alcuna delle cause di inconferibilità nè alcuna delle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs. 8.4.2013, n. 39.

In fede.

Badia Polesine, 30.06.2025

F.to Ivan Stocchi